

## I

(Atti legislativi)

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2012/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 settembre 2012

**che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso

ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) <sup>(2)</sup>, istituisce un sistema moderno, basato sul rischio, in materia di regolamentazione e vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. Tale sistema è essenziale per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido e possa offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l'economia reale, incoraggiando investimenti a lungo termine e maggiore stabilità.

(2) La direttiva 2009/138/CE fissa al 31 ottobre 2012 il termine di recepimento e al 1° novembre 2012 il termine di applicazione. Inoltre, tale direttiva fissa al 1° novembre 2012 il termine di abrogazione delle vigenti direttive sull'assicurazione e la riassicurazione <sup>(3)</sup> (collettivamente denominate «solvibilità I»).

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 settembre 2012.

<sup>(2)</sup> GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64); prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3); direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20); direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13); direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25); direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21); direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77); seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1); direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1); direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1); direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28); direttiva 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1), e direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

- (3) Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta («proposta Omnibus II») di modifica, tra l'altro, della direttiva 2009/138/CE per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni, in particolare dell'istituzione dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali). La proposta Omnibus II comprende anche disposizioni volte a rinviare il termine di recepimento e il termine di applicazione della direttiva 2009/138/CE, nonché il termine di abrogazione di solvibilità I.
- (4) Data la complessità della proposta Omnibus II, esiste il rischio che la stessa non entri in vigore prima del termine di recepimento e del termine di applicazione della direttiva 2009/138/CE. Se tali termini rimanessero invariati, la direttiva 2009/138/CE sarebbe attuata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie e dei pertinenti adeguamenti stabiliti dalla proposta Omnibus II.
- (5) Per evitare obblighi legislativi eccessivamente onerosi a carico degli Stati membri a norma della direttiva 2009/138/CE e successivamente a seguito della nuova architettura prevista dalla proposta Omnibus II, è pertanto opportuno rinviare il termine di recepimento della direttiva 2009/138/CE.
- (6) Per consentire alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di prepararsi all'applicazione della nuova architettura di vigilanza, è inoltre opportuno stabilire un termine di applicazione successivo della direttiva 2009/138/CE.
- (7) Per ragioni di certezza del diritto, il termine di abrogazione di solvibilità I dovrebbe essere rinviato di conseguenza.
- (8) Dato il breve periodo di tempo prima della scadenza dei termini fissati dalla direttiva 2009/138/CE, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1) l'articolo 309, paragrafo 1, è così modificato:

a) al primo comma, la data «31 ottobre 2012» è sostituita dalla data «30 giugno 2013»;

b) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.»

2) all'articolo 310, primo comma, la data «1° novembre 2012» è sostituita dalla data «1° gennaio 2014»;

3) all'articolo 311, secondo comma, la data «1° novembre 2012» è sostituita dalla data «1° gennaio 2014».

#### Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 settembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS